



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

## **ENTE REGIONALE PARCO DEI MONTI AURUNCI REGOLAMENTO**

**PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INTRODUZIONE E AL TRASPORTO, DA PARTE DI PRIVATI, DI ARMI, ESPLOSIVI E QUALSIASI MEZZO DI DISTRUZIONE O CATTURA**

### **ART. 1 - Oggetto del Regolamento**

L'Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci, istituito sensi della L.R. Lazio n.29 del 1997, dell'art.11 comma 2/b e 2/d e dell'art.14 della Legge quadro sulle aree naturali protette n. 394/91, in seguito chiamato anche Ente, adotta, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, il presente Regolamento per la rilascio delle autorizzazioni all'introduzione e al trasporto da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo di distruzione o cattura all'interno del territorio del Parco dei Monti Aurunci.

### **ART. 2 - Finalità e scopi**

Finalità del regolamento è la definizione dei criteri operativi volti a notare, in considerazione del divieto sancito dall'articolo 11, comma 3, lettera f) della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e dall'articolo 27, comma 2, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) di introdurre e trasportare, ad opera di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura nell'ambito delle aree naturali protette, senza la preventiva autorizzazione, le modalità per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori. Tali provvedimenti riguardano esclusivamente il territorio del Parco Naturale dei Monti Aurunci e dei Monumenti assegnati all'Ente.

### **ART. 3 - Istanza di Autorizzazione**

- a) I soggetti privati, residenti o non residenti nel territorio del Parco Naturale dei Monti Aurunci e dei Monumenti assegnati all'Ente che, per recarsi in una qualsiasi località ovvero in zone ove è consentita l'attività venatoria intendano, per qualsivoglia motivo ammesso dalla legge, oppure nei periodi in cui è consentita l'attività venatoria, introdurre armi, esplosivi o qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura consentito dalla normativa vigente, devono essere autorizzati dal Direttore dell'Ente, previa presentazione di apposita istanza scritta, con marca da bollo da €16,00, come da modelli che al presente regolamento si allegano, costituendone parte integrante e sostanziale. Sono comunque fatti salvi tutti i nulla osta, permessi,

licenze o altri atti di assenso, comunque denominati e previsti dalla normativa vigente, per il possesso di armi o qualsiasi mezzo di distruzione e cattura nonché, per le modalità di detenzione, trasporto e uso degli stessi.

- b) Per i soli residenti, è consentito il trasporto dell'arma, lungo il percorso più breve per uscire dal territorio del Parco, per attività venatoria consentita in zone esterne al di fuori della stagione venatoria, a condizione che la partecipazione a tale attività, durante il trasporto, possa essere attestata da idonea documentazione da prodursi anche successivamente al controllo.
- c) Per i soli residenti, è consentito altresì il trasporto dell'arma, lungo il percorso più breve della viabilità principale per uscire dal Parco per recarsi ad effettuare interventi di manutenzione delle armi previo possesso di idonea documentazione attestante la manutenzione stessa.

Per i soli residenti l'autorizzazione decade con il cambio di residenza e/o scadenza del porto d'armi.

L'istanza di autorizzazione è personale e deve contenere, oltre alle generalità dell'interessato:

- 1) le finalità per cui si chiede l'autorizzazione;
  - 2) gli estremi del porto d'armi e/o di altre autorizzazioni/nulla osta/atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente;
  - 3) l'elenco delle armi/esplosivi/dei mezzi di distruzione o cattura che si intendono introdurre o trasportare, con l'indicazione della matricola e/o degli elementi identificativi;
  - 4) l'indicazione del percorso che si intende effettuare;
  - 5) l'ambito di caccia prescelto, in caso di soggetti che esercitano attività venatoria.
  - 6) Per le AFV va indicata la zona da raggiungere nell'ambito di caccia.
- L'istanza di autorizzazione va presentata, a mano o a mezzo del servizio postale, presso la sede amministrativa dell'Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci, Viale Glorioso, 12 - 04020 Campodimele (LT) ovvero, a mezzo Fax.0771/598166
- 7) L'istanza di autorizzazione per le Aziende Faunistiche Venatorie devono contenere, oltre alle generalità dell'interessato (di cui al punto 1-2-3-4-5-6) anche copia del versamento dell'iscrizione alla Azienda Faunistica Venatoria o copia del tesserino della stessa Azienda per l'anno venatorio in corso.
  - 6) La validità dell'autorizzazione scade con la data del porto d'armi.
  - 7) In caso di vendita dell'arma autorizzata, il titolare deve richiedere un aggiornamento dell'autorizzazione presentato l'atto di vendita/o rivela nuova delle armi in suo possesso.

#### **ART. 4 - Autorizzazione**

L'autorizzazione è rilasciata dal Direttore dell'Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci.

Il trasporto delle armi deve avvenire:

- a) per i non residenti, attraverso le strade principali (statali, regionali, provinciali e comunali);
  - b) per i residenti, dal luogo di residenza attraverso le strade principali, ovvero attraverso le strade vicinali/interpoderali laddove necessario per accedere a quelle principali o qualora costituiscano il percorso più breve per raggiungere l'ambito di caccia prescelto.
- Il provvedimento autorizzatorio, previa adeguata motivazione, può indicare un tragitto diverso, in tutto o in parte, da quello segnalato dal richiedente.

L'autorizzazione avrà la durata del porto d'armi con scadenza dello stesso. Il mancato rispetto delle prescrizioni e di tutti i dati identificativi, compresi quelli dell'arma, contenuti nell'autorizzazione, comporta la decadenza dall'autorizzazione stessa.

## ART. 5 - DIVIETO

1) Il divieto di introduzione, da parte di privati, in mancanza dell'autorizzazione dell'Ente Parco, di armi, esplosivi nonché di qualsiasi mezzo di cattura e oggetto assimilato alle armi, disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera f), non si applica:

- a) ai soggetti cui è consentito, dalla normativa vigente in materia, ai soli fini della difesa personale, la facoltà di portare, senza la licenza di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 giugno 1931, n.773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), le armi indicate nel predetto articolo 42;
- b) ai soggetti autorizzati, ai fini della difesa personale, mediante la licenza di cui all'articolo 42 del r.d. 773/1931, al porto delle armi indicate nel predetto articolo 42;
- c) al personale appartenente alle Forze di Polizia od ai Servizi di sicurezza di altro Stato che sia al seguito di personalità dello Stato medesimo, autorizzato, ai sensi della normativa vigente, ad introdurre nello Stato italiano le armi di cui è dotato per fini di difesa;
- d) agli agenti di polizia dei paesi appartenenti all'Unione Europea e degli altri paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione interfrontaliera con le Forze di Polizia dello Stato Italiano cui, ai sensi della normativa vigente, sia stata autorizzata dalle competenti Autorità di P.S. l'introduzione di armi nel territorio dello Stato;
- e) al personale diplomatico di stati esteri cui, ai sensi di convenzioni e/o usi internazionali, è concesso il permesso del porto d'armi;
- f) ai dottori in veterinaria esercenti la relativa professione, limitatamente al porto di mezzi catalogati e/o classificati come armi, ma consentiti dalla normativa vigente per l'esecuzione di interventi di medicina veterinaria.
- g) E' consentita nel territorio del parco la detenzione o il porto di strumenti lanciafiondi e delle relative munizioni da utilizzare, alle condizioni e secondo le caratteristiche tecniche strumentali previste dalla normativa vigente, quali strumenti luminosi per il salvataggio e/o soccorso alpino od in attività di protezione civile.

2) Le armi e gli oggetti alle stesse assimilati devono essere trasportate scariche, riposte in apposita custodia nel bagagliaio e collocate in una sede separata dalle munizioni, nel rispetto di quanto definito nella circolare del Ministero dell'Interno del 14 febbraio 1998.

3) Durante il trasporto di armi, di oggetti alle stesse assimilati, di esplosivi e di mezzi di cattura è fatto divieto di effettuare soste lungo i tratti stradali, se non per evidenti motivi di necessità.

4) E' fatto obbligo di tenere l'eventuale cane a bordo del veicolo durante l'intero attraversamento dell'area protetta o al guinzaglio in caso di attraversamento a piedi.

5) Il commercio di armi, oggetti alle stesse assimilati, resta disciplinato dalla normativa vigente in materia.

## ART. 6 - RILASCIO AUTORIZZAZIONI E SCADENZA

Le istanze verranno valutate dall'Ente Parco, che potrà rilasciare l'autorizzazione di norma nel termine di 30 giorni dalla ricezione delle domande. Tale termine potrà essere prorogato di ulteriori 30 giorni per esigenze istruttorie, anche senza necessità di comunicazione all'interessato. L'Ente di gestione si riserva la facoltà di rilasciare l'autorizzazione indicando un tragitto diverso, in tutto o in parte da quello segnalato dal richiedente motivandone le ragioni. L'autorizzazione si intende rilasciata qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego nel termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda. La durata dell'autorizzazione dell'Ente Parco è di sei anni ed è comunque legata alla scadenza dell'autorizzazione al porto d'armi, deve essere rinnovata qualora, nei sei anni di cui sopra, si richieda il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi. L'autorizzazione decade anche nel caso in cui, durante i sei anni della durata dell'autorizzazione, si effettui cambio di residenza e in caso di variazione della tipologia di arma oggetto di trasporto all'interno dell'Area Protetta rispetto a quelle dichiarate in fase di istanza e successivamente autorizzate.

- 1) Le autorizzazioni verranno rilasciate solo dopo la presentazione da parte del richiedente della richiesta così come da ALLEGATI.
- 2) La riserva da parte dell'Ente Parco di revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione qualora sopravvenga un motivo per il quale si sarebbe negato il rilascio
- 3) Le autorizzazioni per il transito con armi all'interno del Parco Regionale dei Monti Aurunci è ammessa esclusivamente negli orari e nelle giornate di caccia consentite come da calendario venatorio o Aziende Faunistiche Venatorie, autorizzate nel caso di transito per abbattimenti selettivi e per recarsi ad effettuare interventi di manutenzione delle armi previo possesso di idonea documentazione attestante la manutenzione stessa ed esclusivamente nella fascia oraria 08.00 - 20.00.
- 4) E' obbligatorio portare con sé l'autorizzazione dell'Ente Parco durante l'attraversamento.
- 5) L'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni è affidata al Servizio di Guardiaparco dell'Ente.
- 6) L'inosservanza delle prescrizioni di cui sopra, comporta la sanzione di cui all'art. 30 comma 1 della Legge 394/91 e s.m.i. salvo che il fatto non costituisca più grave reato, si applicano le disposizioni del codice penale. La violazione delle prescrizioni di cui alle presenti disposizioni comporterà, altresì, l'immediata revoca dell'autorizzazione.
- 7) Per quanto riguarda l'introduzione, **il trasporto e l'esportazione nel e dal territorio del Parco delle armi ad uso sportivo**, è consentito, previa autorizzazione del Parco ed esclusivamente lungo i percorsi individuati più brevi, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia, con riferimento, in particolare, al possesso di licenze, nulla osta, permessi od analoghi atti diversamente denominati.
- 8) Quanto sinora stabilito nelle presenti Disposizioni, se non di seguito diversamente specificato, è da ritenersi valido anche per il transito all'interno del territorio del Parco con armi ad uso sportivo.



€ 16  
Marca da bollo

Al Direttore dell'Ente  
Regionale Parco dei Monti Aurunci  
Viale Glorioso,12  
04020 Campodimele (LT)

Oggetto: Art.11, comma 3. lettera f) della legge 394/1991: richiesta di autorizzazione all'introduzione e al trasporto di armi, esplosivi o altri mezzi di distruzione e cattura, nel territorio del Parco Naturale dei Monti Aurunci e dei Monumenti assegnati all'Ente.

Il/La sottoscritto/a .....  
chiede, ai sensi dell'articolo 11, comma 3), lettera f) della l. 394/1991, l'autorizzazione annuale ad introdurre e/o trasportare armi e/o esplosivi e/o mezzi di distruzione o cattura all'interno del/dei:

- Parco Naturale Monti Aurunci
- Monumento \_\_\_\_\_

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del d.P.R. stesso in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità:

- 1) di essere nato/a a..... il .....
- 2) di essere residente a ..... Via ..... n. ....  
CAP..... Tel.....;
- 3) di essere in possesso dei seguenti atti/autorizzazioni ecc:
  - a) porto d'armi n..... rilasciato da.....scadenza:.....;
  - b) altra licenza di P.S./autorizzazione/nulla osta ecc <sup>1</sup>:
  - c) ..... rilasciato da.....scadenza:.....;
  - d) ..... rilasciato da.....scadenza:.....;
  - e) ..... rilasciato da.....scadenza:.....;
- 4) Tipo di arma: ..... Matricola: .....tipo di munizioni:.....;
- Tipo di arma: ..... Matricola: .....tipo di munizioni:.....;

<sup>1</sup> Specificare il tipo e gli estremi della licenza /autorizzazione/atto di assenso comunque denominato, con indicazione dell'ente, della data di rilascio, scadenza ecc. .

Tipo di arma: ..... Matricola: .....tipo di munizioni:.....

5) Altro mezzo di cattura o distruzione/esplosivo:<sup>2</sup>

.....

6) Motivi della istanza:

.....

.....

7) Itinerario che si intende percorrere:<sup>3</sup>

.....

.....

8) Ambito/i di caccia prescelto/i:<sup>4</sup>

.....

Il sottoscritto dichiara altresì

- di essere a conoscenza che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 13 del d.lgs 196/2003, tutti i dati dichiarati saranno trattati esclusivamente in relazione alle procedure finalizzate al rilascio dell'autorizzazione e comunque secondo le norme di legalità e correttezza;
- Che l'indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa alla presente istanza è il seguente (specificare se diverso dalla residenza):  
.....
- Si allega alla presente copia del documento di identità.

Data

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

<sup>2</sup> Specificare elementi identificativi tipo/marca/modello/matricola ecc., nonché autorizzazione/atto di assenso ecc.

<sup>3</sup> Ai sensi del punto 3 dell'Allegato A alla deliberazione n. 49/2009 del Commissario straordinario dei Monumenti Naturali, Il trasporto delle armi nel territorio dei Monumenti Naturali deve avvenire:

- a) per i non residenti, attraverso le strade principali (statali, regionali, provinciali e comunali);
- b) per i residenti, dal luogo di residenza attraverso le strade principali, ovvero attraverso le strade vicinali/interpoderali laddove necessario per accedere a quelle principali o qualora costituiscano il percorso più breve per raggiungere l'ambito di caccia prescelto.

<sup>4</sup> In caso di soggetti che esercitano attività venatoria.



Al Direttore del  
Parco Naturale M.Aurunci  
Viale Glorioso 12  
04020 Campodimele (LT)

RINNOVO AUTORIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO DEL TERRITORIO DEL PARCO NATURALE DEI MONTI  
AURUNCI

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ tel \_\_\_\_\_

cell. \_\_\_\_\_ in possesso dell'autorizzazione n° \_\_\_\_\_

all'attraversamento nel territorio del Parco Naturale Monti Aurunci rilasciata il \_\_\_\_\_

da Codesto Ente,

C H I E D E

il rinnovo della suddetta autorizzazione per l'anno 201\_\_\_ 201\_\_\_ e dichiara, sotto la propria  
responsabilità, che :

1. le notizie fornite nella precedente domanda sono veritiere,
2. di conoscere il regolamento, approvato da Codesto Ente Parco, con delibera n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.
3. che nessuna variazione è intervenuta dopo il rilascio della predetta autorizzazione.

Data \_\_\_\_\_

FIRMA

\_\_\_\_\_